

Province delle prestazioni dirette di cui all'articolo 5, comma 13 del Regolamento regionale 9/2009 di attuazione e integrazione della Legge regionale 20 Marzo 2009, n. 4 "Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati inoccupati o precariamente occupati";

CONSIDERATO

che l'articolo 11 del richiamato Regolamento regionale n. 9/2009 disciplina la gestione del Fondo regionale per il reddito minimo garantito, prevedendo,

- al comma 1 che "Il fondo regionale sostiene gli interventi previsti dalla legge e in particolare: a) le prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge; b) l'eventuale cofinanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge; c) l'attività di promozione e assistenza tecnica alla Regione, alle province ed ai comuni interessati nel processo di ammissione ai benefici; d) il monitoraggio degli interventi previsti dalla legge;

- al comma 2 che "Una quota non inferiore al 90% di quella stanziata nel fondo regionale è destinata agli interventi di cui al comma 1, lettera a). Una quota non superiore al 10% di quella stanziata nel fondo regionale può essere destinata agli interventi di cui al comma 1, lettere c) e d)";

- al comma 3 che "per gli interventi di cofinanziamento previsti al comma 1, lettera b), si attinge alla quota di cui al comma 2";

- al comma 4 che "Gli interventi realizzati mediante l'utilizzo della quota di cui al comma 3 sono in particolare finalizzati ad assicurare l'efficacia e tempestiva attuazione della legge e le necessarie misure di monitoraggio, analisi e verifica.";

CONSIDERATO che la richiamata Deliberazione n. 598/09 stabilisce che:

1. "la Regione si fa carico degli oneri relativi alla messa a disposizione del servizio di supporto tecnico ...[alla gestione della L.R. 4/2009 secondo quanto previsto dalla deliberazione stessa], mediante l'utilizzo del Fondo regionale nei termini di cui all'articolo 11, comma 3 del Regolamento regionale";
2. ad eccezione di quanto previsto al punto 1. "la quota del Fondo regionale destinata alle attività di assistenza tecnica individuate all'art. 11, c. 1, lett. b del Regolamento, nei limiti ivi previsti all'articolo 11, c. 3, è ripartita fra le Province secondo i seguenti criteri:

- a. quanto al 50%, in quote fisse eguali per ogni Provincia,
- b. quanto al 25% in ragione della popolazione residente in ogni Provincia,



PER COPIA CONFORME